

Martedì 27 ottobre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Detrazione IVA in più step con operazioni imponibili, esenti ed escluse

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

I soggetti passivi che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il **diritto alla detrazione**, sia attività che danno luogo a operazioni esenti IVA, determinano l'imposta ammessa in detrazione con il metodo del pro [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affrancabili i valori fiscali anche per i disallineamenti pregressi "ereditati"

/ Enrico ZANETTI

La società conferitaria di un conferimento d'azienda, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione può optare per il regime dell'imposta **sostitutiva**, di cui all'art. 176 comma 2- [...]

PAGINA 7

FISCO

Massimali di costo per l'ecobonus al test di convenienza

Per la sostituzione di finestre preferibile in alcuni casi la detrazione IRPEF

/ Enrico ZANETTI

Le spese sostenute per interventi di efficienza energetica devono rispettare i **massimali di costo** specifici determinati per ciascuna tipologia di intervento ai sensi del DM 6 agosto 2020 "Requisiti", emanato in attuazione del comma 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013.

Questi massimali di costo specifici costituiscono il riferimento anche per il rilascio della **attestazione di congruità** delle spese che è richiesta dalla lett. a) del comma 13 dell'art. 119 del DL 34/2020, quando gli interventi di efficienza energetica risultano agevolabili con il superbonus al 110%, anziché con il "normale" ecobonus.

In tal caso, l'attestazione di congruità delle spese è compresa nella asseverazione "superbonus - efficienza energetica" che deve essere anche trasmessa telematicamente all'ENEA.

Quando invece gli interventi di efficienza energetica vengono agevolati con il **"normale"** ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, l'attestazione del rispetto dei massimali di co-

sto specifici per tipologia di intervento è compresa nelle "asseverazioni ecobonus" che devono essere rilasciate dai tecnici abilitati per l'attestazione dei requisiti tecnici degli interventi, salvo i casi in cui ne sia espressamente consentita la "sostituzione" con dichiarazioni rese da fornitori, assemblatori o installatori. Quando la disciplina dell'ecobonus consente questa "sostituzione", i massimali di costo specifici non sono oggetto di determinazione da parte di alcuno e si applicano "direttamente" quelli predeterminati dal legislatore.

Sia nei casi in cui tocca all'asseveratore attestare il rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento di efficienza energetica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal punto 13.1 dell'Allegato A del DM "Requisiti", sia nel caso in cui, non essendovi alcun asseveratore, trovano applicazione "diretta" i massimali di costo specifici predeterminati dal legislatore ai sensi del punto 13.2 dell'Allegato A del DM "Requisiti", l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile all'ecobonus [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Entro il 30 ottobre le prime due rate del 50% dei contributi INPS sospesi

Cartelle di pagamento con scadenza diversificata

Blocco dei servizi on line INAIL dal 30 ottobre al 3 novembre

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

IMPRESA

Continuazione dell'attività anche dopo la liquidazione giudiziale

/ Antonio NICOTRA

Tra le numerose novità contenute nello schema di DLgs. correttivo del DLgs. 14/2019, approvato in via definitiva ed in vigore dal 1° settembre 2021, si registrano alcune [...]

PAGINA 5

Detrazione IVA in più step con operazioni imponibili, esenti ed escluse

Prima si scomputa la quota di IVA imputabile alle operazioni fuori campo e poi si applica il pro rata

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

I soggetti passivi che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il **diritto alla detrazione**, sia attività che danno luogo a operazioni esenti IVA, determinano l'imposta ammessa in detrazione con il metodo del pro rata (art. 19 comma 5 del DPR 633/72). Tali soggetti potrebbero effettuare anche operazioni fuori dal campo di applicazione dell'imposta, diverse da quelle per cui spetta il diritto alla detrazione ex art. 19 comma 3 del DPR 633/72. In questo caso, occorre individuare la corretta modalità per determinare l'IVA detraibile.

Una circostanza di questo tipo potrebbe riguardare, ad esempio, una **società finanziaria** che effettua consulenza in materia di investimenti (in regime di esenzione IVA), congiuntamente alla gestione individuale del portafoglio dei clienti (prestazione imponibile ai fini IVA), oltre che operazioni finanziarie verso soggetti passivi Ue (prestazioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72).

Una fattispecie come quella descritta è stata analizzata dalla **prassi amministrativa** riguardante gli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici (es. circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2015 e ris. Agenzia delle Entrate n. 100/2005). Peraltro, indicazioni analoghe erano già state fornite nella C.M. n. 328/97 (§ 3.3) per la generalità dei soggetti passivi.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nella predetta situazione è **necessario**:

- in via preliminare, scomputare dall'ammontare complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 633/72, poiché specificatamente imputabile a operazioni fuori campo IVA;
- successivamente, calcolare l'imposta ammessa in detrazione applicando alla quota residua la percentuale di detrazione (art. 19-bis del DPR 633/72) prevista dal meccanismo del pro rata.

A titolo esemplificativo, si pensi a un soggetto passivo che applica il **pro rata** e ha effettuato, nel corso del periodo d'imposta:

- operazioni esenti IVA per 50.000 euro;
- operazioni imponibili IVA per 80.000 euro;
- operazioni fuori campo IVA per 20.000 euro che non danno diritto alla detrazione e, quindi, non concorrono al pro rata.

Si ipotizzi, inoltre, che:

- l'**IVA assolta** sugli acquisti di beni e servizi sia pari a 10.000 euro;
- la quota-parte dell'imposta imputabile alle operazioni fuori campo IVA sia pari a 2.000 euro.

La percentuale di detrazione è pari al 62%, ossia al **rapporto** (arrotondato all'unità superiore), fra l'ammontare delle operazioni imponibili IVA (80.000 euro) e la somma di tale importo con quello delle operazioni esenti (130.000 euro).

Per determinare l'imposta ammessa **in detrazione** occorre:

- scomputare dall'IVA assolta (10.000 euro) la quota-parte indetraibile specificatamente imputabile alle operazioni fuori campo IVA (2.000 euro);
- applicare la percentuale di detrazione (62%) alla quota residua dell'IVA assolta, pari a 8.000 euro (10.000 - 2.000), ottenendo così 4.960 euro.

Criteri oggettivi per la quota d'imposta indetraibile

Come descritto, prima di applicare il meccanismo del pro rata è necessario **scomputare**, dall'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, la quota-parte indetraibile ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 633/72, in quanto specificatamente afferente a operazioni fuori campo.

Tale ammontare è stabilito secondo i **criteri**, previsti dal successivo comma 4 del predetto articolo, così da determinare la quota relativa ai costi promiscui afferenti operazioni escluse (*cfr.* ris. Agenzia delle Entrate n. 100/2005).

Dunque, occorre individuare "criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati". La citata disposizione non stabilisce alcuna regola specifica, ma demanda al soggetto passivo la scelta del criterio più appropriato. Per esempio, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente, un criterio idoneo è quello della cubatura dei rispettivi locali (C.M. n. 328/97, § 3.2).

Si precisa che il riferimento al rapporto tra i volumi d'affari appare consentito solo se il soggetto passivo non è in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o i servizi acquistati risultano **utilizzati** (si veda la R.M. n. 137/98 che richiama la C.M. n. 18/81 relativa alla separazione delle attività).

Massimali di costo per l'ecobonus al test di convenienza

Per la sostituzione di finestre preferibile in alcuni casi la detrazione IRPEF

/ Enrico ZANETTI

Le spese sostenute per interventi di efficienza energetica devono rispettare i **massimali di costo** specifici determinati per ciascuna tipologia di intervento ai sensi del DM [6 agosto 2020](#) "Requisiti", emanato in attuazione del comma 3-ter dell'[art. 14](#) del DL 63/2013.

Questi massimali di costo specifici costituiscono il riferimento anche per il rilascio della **attestazione di congruità** delle spese che è richiesta dalla lett. a) del comma 13 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, quando gli interventi di efficienza energetica risultano agevolabili con il superbonus al 110%, anziché con il "normale" ecobonus.

In tal caso, l'attestazione di congruità delle spese è compresa nella asseverazione "superbonus - efficienza energetica" che deve essere anche trasmessa telematicamente all'ENEA.

Quando invece gli interventi di efficienza energetica vengono agevolati con il **"normale"** ecobonus, di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013, l'attestazione del rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento è compresa nelle "asseverazioni ecobonus" che devono essere rilasciate dai tecnici abilitati per l'attestazione dei requisiti tecnici degli interventi, salvo i casi in cui ne sia espressamente consentita la "sostituzione" con dichiarazioni rese da fornitori, assemblatori o installatori. Quando la disciplina dell'ecobonus consente questa "sostituzione", i massimali di costo specifici non sono oggetto di determinazione da parte di alcuno e si applicano "direttamente" quelli predeterminati dal legislatore.

Sia nei casi in cui tocca all'asseveratore attestare il rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento di efficienza energetica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal punto 13.1 dell'Allegato A del DM "Requisiti", sia nel caso in cui, non essendovi alcun asseveratore, trovano applicazione "diretta" i massimali di costo specifici predeterminati dal legislatore ai sensi del punto 13.2 dell'Allegato A del DM "Requisiti", l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile all'ecobonus o al superbonus è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

In altre parole, se l'applicazione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento portano alla **quantificazione** di un tetto massimo di detrazione spettante o di spesa detraibile inferiore ai corrispondenti tetti massimi che derivano dall'applicazione degli importi indicati, rispettivamente, nell'[art. 14](#) del DL 63/2013 e nell'[art. 19](#) del DL 34/2020, il beneficio fiscale concretamente spettante, a titolo di ecobonus o super-

bonus, non può eccedere quello che risulta fino a concorrenza dei massimali di costo specifici.

Se invece l'applicazione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento portano alla quantificazione di un tetto massimo di detrazione spettante o di spesa detraibile superiore ai corrispondenti tetti massimi che derivano dall'applicazione degli importi indicati, rispettivamente, nell'[art. 14](#) del DL 63/2013 e nell'[art. 19](#) del DL 34/2020, il beneficio fiscale concretamente spettante, a titolo di ecobonus o superbonus, può arrivare fino a concorrenza dei tetti massimi ex [artt. 14 o 119](#).

A titolo di esempio, si ipotizzi un intervento di **sostituzione di finestre** comprensive di infissi in una singola unità immobiliare che può essere agevolato con l'ecobonus, nella misura del 50% fino ad un massimo di detrazione spettante pari a 60.000 euro, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2.1 dell'[art. 14](#) del DL 63/2013.

Nel caso in cui l'intervento abbia per oggetto la sostituzione del **serramento** e delle relative chiusure oscuranti (persiana, tapparelle o scuro) per complessivi 10 metri quadrati di finestre, su un edificio ubicato in zona climatica D, il massimale di costo specifico, ai sensi del punto 13 dell'Allegato A del DM "Requisiti", è pari a 7.500 euro (= 750 euro al metro quadro x 10 metri quadri).

Se, per effettuare questo intervento, vengono sostenute spese per 10.000 euro, esse saranno in concreto detraibili al 50% solo fino a 7.500 euro, nonostante 10.000 euro di spese siano ampiamente comprese nell'implicito **tetto massimo** di spese detraibili che discende dalla previsione di un tetto massimo di detrazione spettante pari a 60.000 euro.

Per altro, in un caso simile, è evidente che, in assenza di altre variabili, risulta più conveniente agevolare l'intervento di sostituzione delle finestre con la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, piuttosto che con l'ecobonus, posto che, a parità di percentuale di **detrazione applicabile** (50%), nell'ambito della disciplina della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio non operano limiti di massimali di costo specifici e l'unico limite è dato dal tetto massimo di spese previsto dall'[art. 16-bis](#) del TUIR, come transitoriamente incrementato dal comma 1 dell'[art. 16](#) del DL 63/2013. Ovviamente, una simile considerazione vale solo con riferimento agli interventi avviati dopo il 6 ottobre 2020, posto che, per quelli avviati prima, diversi da quelli su cui si applica il superbonus, la disciplina dei massimali di costo specifici non trova applicazione.

Entro il 30 ottobre le prime due rate del 50% dei contributi INPS sospesi

Per la rateizzazione del rimanente 50% è necessario che al 31 dicembre 2020 sia stato interamente versato il primo 50% del totale sospeso

/ Daniele SILVESTRO

Sono state fornite dall'INPS, con il messaggio n. [3882/2020](#) pubblicato ieri, ulteriori chiarimenti in merito alla **ripresa dei versamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal DL [9/2020](#), DL [18/2020](#) (Cura Italia), DL [23/2020](#) (decreto liquidità) e DL [34/2020](#) (DL "Rilancio").

In particolare, si ricorda, che gli [artt. 126 e 127](#) del DL 34/2020 hanno previsto la **proroga** del termine per la ripresa dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020, in unica soluzione o della prima rata mensile prevista in caso di richiesta di pagamento rateale.

Successivamente, l'[art. 97](#) del DL 104/2020 (DL "Agosto") ha introdotto un'ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi. Infatti, in alternativa a quanto stabilito dagli [artt. 126 e 127](#) del DL 34/2020, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, nella seguente modalità: per il 50% di quanto sospeso, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da versare entro il 16 settembre 2020); per il **resistente 50%** dell'importo dovuto, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sul punto, l'INPS ha già fornito le indicazioni operative per la ripresa dei versamenti con i messaggi n. [2871](#) del 20 luglio 2020 e n. [3274](#) del 9 settembre 2020, mentre le istruzioni relative al versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi saranno oggetto di un apposito messaggio di prossima pubblicazione. Invece, con il messaggio n. [3331](#) dello scorso 14 settembre 2020 è stato previsto un ulteriore differimento del termine di presentazione dell'**istanza di sospensione** del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione ex [art. 97](#) del DL 104/2020.

In particolare, il termine, originariamente previsto per il 16 settembre 2020, è stato differito al 30 settembre 2020; successivamente, con apposito [comunicato](#), tale termine è stato ulteriormente prorogato al **30 ottobre**

2020 (si veda "[Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi entro il 30 ottobre](#)" del 14 ottobre 2020). Pertanto, il 30 ottobre 2020 risulta essere il termine entro cui presentare la suddetta istanza.

Proprio in relazione a tale ultimo differimento, l'Istituto previdenziale, con il messaggio in commento, integra le istruzioni già dettate nel messaggio n. [3274/2020](#), relativamente al versamento del **primo 50%** delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi.

Nello specifico, si legge nel messaggio, le **prime due rate** devono essere versate entro il 30 ottobre 2020; mentre, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere interamente corrisposto il 50% dell'importo oggetto di sospensione, visto che ciò costituisce condizione necessaria per poter beneficiare della rateizzazione della seconda parte del 50%.

Infine, l'INPS detta indicazioni specifiche in relazione sia ai datori di lavoro e ai committenti tenuti al versamento alla Gestione separata sia alle aziende assuntrici di manodopera agricola.

Con riguardo ai primi, le denunce di variazione, che modificano le precedenti denunce prive dei relativi codici di sospensione, possono essere trasmesse entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (23 ottobre 2020).

Inoltre, se non si fruisce delle modalità di restituzione nei termini illustrati con il presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere **ritrasmesse** senza l'indicazione sia degli importi sospesi sia dei codici di sospensione (le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento).

Rispetto, invece, alle aziende assuntrici di manodopera agricola, viene evidenziato che l'istanza per la sospensione dei contributi oggetto del messaggio in commento deve essere presentata esclusivamente per l'attribuzione del **codice 7Q**.

Continuazione dell'attività anche dopo la liquidazione giudiziale

La cancellazione della società è esclusa se risulta possibile la prosecuzione dell'impresa

/ Antonio NICOTRA

Tra le numerose novità contenute nello schema di DLgs. correttivo del DLgs. [14/2019](#), approvato in via definitiva ed in vigore dal 1° settembre 2021, si registrano alcune **modifiche** relative alla procedura di liquidazione giudiziale.

Oltre le correzioni ed integrazioni della disciplina sulle azioni revocatorie e d'inefficacia (si veda "[Nuovi limiti temporali delle azioni revocatorie](#)" del 17 febbraio 2020), viene in rilievo, in primo luogo, l'inserimento nell'[art. 200](#) del DLgs. 14/2019 della previsione secondo la quale la comunicazione del curatore, rivolta ai creditori o ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, oltre le informazioni necessarie e utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve contenere anche l'avvertimento della possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'[art. 232](#) comma 4 del DLgs. 14/2019 (comma 1 lett. d).

Tale facoltà, in verità, è già prevista dalla vigente legge fallimentare, ma dalla prassi emerge come il numero dei creditori che se ne avvalgono sia rimasto **esiguo**, anche in ragione della scarsa conoscenza dell'istituto. Per ovviare a tale esigenza, il legislatore del correttivo, quindi, ha stabilito che sia fatta menzione di tale facoltà nell'avviso da parte del curatore (favorendone, in questo, la conoscenza ed il suo impiego).

La previsione normativa accresce la possibilità per i creditori di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti e privilegia quanti vigilano sull'andamento della procedura, rispetto a chi, invece, se ne **disinteressa**.

L'[art. 205](#) del DLgs. 14/2019, nel nuovo comma 2, prevede che la comunicazione del curatore sull'esito del procedimento di accertamento del passivo ai creditori contenga anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. Tale informazione risponde all'esigenza di disincentivare la proposizione di impugnazioni dello stato passivo – che incidono negativamente sui tempi e sui costi della procedura – quando è evidente che, anche in caso di accoglimento del gravame, l'attivo derivante dalla liquidazione non consentirebbe un utile riparto a favore di determinate categorie di creditori.

Le modifiche interessano anche l'[art. 211](#), che disciplina l'**esercizio** dell'impresa da parte del curatore, e si traducono nell'eliminazione della previsione secondo la quale il tribunale deve autorizzare la prosecuzione dell'attività quando la sua interruzione potrebbe cagionare un grave danno. Come evidenziato nella Relazio-

ne illustrativa, considerato che, a differenza del sistema vigente di cui al RD [267/42](#), la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale non costituisce più un'eccezione, ma rappresenta la regola, l'unico parametro al quale rapportare la decisione di autorizzare la prosecuzione dell'attività o di farla cessare è costituito dall'interesse del ceto creditorio a conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati. Il tribunale, quindi, dovrà autorizzare la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per far ritenere che da essa derivi un pregiudizio per i creditori.

Ulteriori novità si registrano con riferimento alle **modalità** di liquidazione, attraverso la riscrittura dell'[art. 216](#) del DLgs. 14/2019 (si veda "[Dubbi sul termine di liberazione dell'immobile del fallito](#)" del 20 febbraio 2020).

Lo schema di decreto correttivo interviene anche sull'[art. 234](#) del DLgs. 14/2019, che regola la prosecuzione dei giudizi e dei procedimenti esecutivi dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. Nella versione originaria della norma era previsto che, entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiedesse la **cancellazione** della società dal Registro delle Imprese.

Non veniva regolata, invece, l'eventualità che la procedura si concludesse con il pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione; in tali ipotesi, in verità, non sussistono ragioni per disporre la cancellazione della società dal Registro delle imprese, che dovrebbe essere prevista solo se necessaria e non, invece, quando sia astrattamente possibile la **prosecuzione** dell'attività sociale.

Convocazione e delibera dell'assemblea dei soci

Se i creditori ammessi al passivo sono stati **integralmente** soddisfatti, così come le prededuzioni riconosciute o accertate, non vi è ragione di procedere necessariamente con l'estinzione della società.

La norma è stata, quindi, integrata dallo schema di decreto correttivo con la previsione secondo la quale, "quando le **ripartizioni** ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione" il curatore procede a norma dell'[art. 233](#) comma 2, primo periodo, del DLgs. 14/2019, convocando l'assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie.

Cartelle di pagamento con scadenza diversificata

Tutto quello che scade nel 2020 slitta di due anni

/ Alfio CISSELLO

L'art. 1 del DL 129/2020, eccezion fatta per la proroga biennale dei termini in scadenza a fine anno (cosa comunque non da poco) ha un ambito **applicativo ridotto**, nonostante a prima vista possa sembrare il contrario.

Tale norma, che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 68 del DL 18/2020, così recita: "4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono **prorogati di dodici mesi**: a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in **scadenza nell'anno 2021** per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

Due sono gli aspetti fondamentali che emergono:

- **rimane fermo** l'art. 157 comma 3 del DL 34/2020, quindi, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 31 dicembre 2022; per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 (e non il 31 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022 (e non il 31 dicembre 2021);
- applicandosi l'art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015, le cartelle di pagamento, soggette a decadenza o prescrizione che scadono nel 2020 **slittano a fine 2022** (l'anno 2016 – dichiarazione presentata nel 2017 – scade, se si tratta di liquidazione automatica, non il 31 dicem-

bre 2020 bensì il 31 dicembre 2022).

Anche le cartelle di pagamento soggette al termine di decadenza triennale scaturenti da accertamenti in tema di tributi locali slittano a fine 2022, sempre che scadano nel 2020. Quanto detto non può, di contro, valere per le ingiunzioni fiscali.

Per il resto, la proroga è circoscritta, e riguarda, al più, entrate minori, in gran parte soggette a termini di prescrizione. Vero è che c'è la proroga, ma, tralasciando che la prescrizione può essere **interrotta** in qualsiasi momento (dunque la proroga nemmeno ha tanto senso, se la si vede in questa ottica), non riguarda le fasi procedurali in cui acquista maggior rilievo, che sono quelle dalla cartella di pagamento in poi.

Proroga annuale per le cartelle che scadono nel 2021

Tutte le entrate soggette a decadenza (pensiamo alle cartelle da 36-bis e 36-ter ma non solo), sono soggette a prescrizione dopo la cartella: in questa fase alcun tipo di proroga opera, visto il chiaro riferimento legislativo ai termini di notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, se, per esempio in tema di **sanzioni tributarie**, sono passati cinque anni dalla notifica della cartella senza atti interruttivi, rimane ferma la prescrizione ormai intervenuta.

Oltre a ciò, la proroga non riguarda comunque la **prescrizione successiva** alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, considerato che, come visto, il legislatore ha pensato esclusivamente alle cartelle di pagamento.

La proroga dei dodici mesi di cui parla il primo periodo della lettera b) è molto circoscritta: deve necessariamente riguardare carichi consegnati agli esattori dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 i cui termini di prescrizione e decadenza scadono nel 2021. Senza contare che, per le fattispecie più significative, come detto la proroga annuale è **già prevista** dall'art. 157 del DL 34/2020.

Affrancabili i valori fiscali anche per i disallineamenti pregressi "ereditati"

Opzione per la sostitutiva esercitabile anche o solo per il riallineamento di differenze di valore che già sussistevano in capo al dante causa

/ Enrico ZANETTI

La società conferitaria di un conferimento d'azienda, incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione può optare per il regime dell'imposta **sostitutiva**, di cui all'[art. 176](#) comma 2-ter del TUIR, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi sul piano contabile per effetto dell'operazione straordinaria fiscalmente neutrale.

L'art. 176 comma 2-ter del TUIR stabilisce che il riconoscimento sul piano fiscale, mediante opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, può trovare applicazione "sui **maggiori valori** attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta" e la disciplina attuativa recata dal DM [25 luglio 2008](#) ha fugato ogni dubbio in merito al fatto che il regime di imposizione sostitutiva consenta di affrancare **anche** i maggiori valori contabili iscritti nell'attivo patrimoniale a titolo di **avviamento**.

Sulla base del disposto dell'art. 176 comma 2-ter del TUIR, pareva evincersi che i "maggiori valori contabili" affrancabili, ai sensi del regime di imposizione sostitutiva in commento, fossero esclusivamente le differenze tra valori contabili e valori fiscali che si originano in diretta conseguenza di operazioni di conferimento d'azienda, di fusione o di scissione, ossia in buona sostanza i "maggiori valori contabili" iscritti nel bilancio del soggetto **avente causa** (conferitaria, incorporante o risultante, beneficiaria) rispetto a quelli che risultavano nel bilancio del soggetto dante causa (conferente, fusa o incorporata, scissa).

In realtà, alla luce di quanto previsto dall'[art. 1](#) comma 1 del DM 25 luglio 2008 e dalla relativa Relazione illustrativa, si evince che risultano affrancabili mediante il regime di imposizione sostitutiva in commento:

- non solo i maggiori valori contabili iscritti dal soggetto avente causa rispetto a quelli rinvenibili in capo al soggetto dante causa (ossia rispettivamente, plusvalori emersi in sede di conferimento e disavanzi di fusione o scissione),
- ma anche i **disallineamenti** tra (maggiori) valori contabili e (minori) valori fiscali che **già sussistevano** in

capo al soggetto **dante causa** e che, in forza della neutralità fiscale delle operazioni di conferimento d'azienda, fusione o scissione, viene "ereditato" dal soggetto avente causa (In senso conforme circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2008 n. [57](#), § 4.3).

Il punto 8 della Relazione illustrativa al DM 25 luglio 2008 precisa, infatti, che l'opzione per l'imposta sostitutiva potrebbe essere esercitata anche o solo per operare il riallineamento di differenze di valore già esistenti presso il conferente (oppure presso la società fusa o incorporata o la società scissa) e conservate dal conferitario oppure dalla società risultante o incorporante o dalla società beneficiaria.

Seppur nel silenzio della Relazione illustrativa, pare scontato che i disallineamenti "**pregressi**" affrancabili mediante il regime di imposizione sostitutiva in commento siano solo quelli relativi a elementi che vengono iscritti dalla società avente causa (conferitaria, incorporante o risultante, beneficiaria) tra le **immobilizzazioni** materiali o immateriali, avviamento compreso. Fanno **eccezione** al predetto principio di applicazione sui disallineamenti "pregressi" del regime di imposizione sostitutiva i soli disallineamenti "pregressi" originati da **deduzioni extra-contabili** effettuate ai sensi della disciplina recata dall'[art. 109](#) comma 4 lett. b) del TUIR, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. [244/2007](#).

Fanno eccezione i disallineamenti originati da deduzioni extra-contabili

Infatti, per quanto riguarda le differenze da quadro EC ereditate dal soggetto avente causa dell'operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione, l'[art. 1](#) comma 3 del DM 25 luglio 2008 stabilisce che, ove si desideri affrancarle, "deve essere **prioritariamente** applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'[articolo 1](#), comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto [3 marzo 2008](#) del Ministro dell'economia e delle finanze".

Blocco dei servizi on line INAIL dal 30 ottobre al 3 novembre

L'Istituto ha reso noto che durante il fermo delle procedure è possibile l'invio tramite PEC con scadenze invariate

/ Fabrizio VAZIO

L'INAIL ha comunicato che dalle **ore 18 di venerdì 30 ottobre** alle ore 23:59 di martedì 3 novembre 2020 i servizi on line internet e intranet dell'Istituto non saranno disponibili per interventi tecnici connessi al rinnovamento del sistema centrale di elaborazione.

È garantito il solo funzionamento del canale per accedere alla procedura selettiva pubblica attualmente in corso per la nomina del Presidente e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Come detto, l'Istituto è nella fase finale di un progetto pluriennale che prevede il **rinnovo del sistema** centrale di elaborazione; la complessità di questa importante evoluzione (si veda, a proposito di evoluzione informatica dell'Istituto, anche la recente circolare n. [36/2020](#) dedicata al piano di progressiva transizione all'accesso ai servizi in rete esclusivamente tramite identità digitali) ha richiesto la predisposizione di verifiche tecniche puntuali e test funzionali del parco applicativo INAIL.

In questo contesto, si è reso necessario prevedere il fermo dei servizi ed è quindi il caso di soffermarsi sulle incombenze da svolgere nei confronti dell'Istituto durante l'indisponibilità dei servizi telematici.

È lo stesso Istituto a comunicare che tutte le denunce riferite ad adempimenti in scadenza nel periodo di blocco procedurale possono essere mandate via **PEC** all'indirizzo della sede INAIL competente. Si ricorda che l'invio via PEC ha normalmente carattere di assoluta straordinarietà, salvo ovviamente (ed è il caso di specie) che vi sia una indisponibilità temporanea dei sistemi informatici dell'Istituto.

È importante notare che la non disponibilità dei sistemi **non** influisce minimamente sulle **scadenze**, ma unicamente sulle modalità di invio delle denunce previste.

Pertanto, le denunce di infortunio dovranno essere inviate entro due giorni dall'arrivo del certificato medico ex [art. 53](#) del DPR 1124/1965 e le variazioni ex [art. 12](#), comma 3 del medesimo DPR saranno effettuate, come

sempre, entro 30 giorni. Cambia solo il metodo di invio.

La non disponibilità del sistema incide solo sulle modalità di invio

In particolare, è il caso di ricordare che, per eventuali denunce di infortunio con scadenza di sabato, non si applica il **principio** secondo cui, in materia di denunce di variazione e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative formali applicabili in caso di tardività delle denunce stesse, "la giornata di sabato è assimilata ad una giornata festiva, in quanto spesso non lavorativa".

Tale indicazione, formalizzata dall'Istituto alle sedi territoriali, non vale appunto per gli adempimenti in materia di denunce di infortunio e malattia professionale, dal momento che, secondo l'INAIL, non si ravvisano motivazioni di ordine giuridico per ritenere analogicamente estensibili agli adempimenti suddetti le previsioni di cui all'[art. 7](#), lett. h) del DL 70/2011 (conv. L. [106/2011](#)), il quale infatti si riferisce espressamente a versamenti e adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria.

Nel caso delle **denunce di infortunio**, peraltro, è evidente la prevalenza dell'interesse pubblico alla sollecita liquidazione delle prestazioni e quindi:

- ove i due giorni per l'invio scadano il sabato, la denuncia dovrà pervenire entro tale giornata (via PEC nei giorni in cui la procedura non sarà raggiungibile);
- ove la scadenza sia in un giorno festivo, la scadenza stessa **slitta** al primo giorno successivo non festivo (e quindi, ove sia domenica, al lunedì).

Tale indicazione è coerente con quanto comunicato dall'INAIL fin dalla circolare n. 22/1998, ove già si leggeva che "quanto alla «scadenza», se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale."

Procedura per semplificare il rilascio di nulla osta per i permessi di soggiorno

Il CNDCEC ha sottoscritto un protocollo con il Ministero dell'Interno che consente agli Ordini di collaborare con gli Sportelli unici per l'immigrazione

/ Luca MAMONE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha recentemente reso noto di aver sottoscritto con il Ministero dell'Interno, lo scorso 28 settembre, un apposito **protocollo** che consente agli Ordini territoriali di collaborare con gli Sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le singole prefetture, trasmettendo – tramite propri rappresentanti od operatori – le istanze di nulla osta relative a diverse tipologie di permesso di soggiorno previste dal DLgs. [286/98](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione).

L'accordo di collaborazione nasce dall'esigenza di supportare l'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione, impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di **nulla osta** al lavoro relative ai decreti flussi e alle ipotesi di cui agli [artt. 27](#) e ss. del TUI, oltre ai procedimenti di rilascio relativi a un numero sempre più crescente di istanze di ricongiungimento familiare.

A tal fine, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, predisponendo per l'occasione un'apposita applicazione **telematica** per semplificare le predette procedure di rilascio dei nulla osta.

In particolare, l'art. 1 del citato protocollo prevede una collaborazione in merito all'attuazione delle procedure che riguardano l'ingresso e il soggiorno in Italia di **cittadini stranieri**, secondo quanto stabilito dagli artt. 22 (lavoro a tempo determinato o indeterminato), 24 (lavoro stagionale), 27 (casi particolari di ingresso, che riguardano professori universitari, personale in addestramento in Italia, eccetera), 27-ter (ingresso e soggiorno per ricerca), 27-quater (rilascio della Carta Blu Ue), 27-quinquies e 27-sexies (trasferimenti di personale intra-societari), 29 (ricongiungimento familiare).

Operativamente, Ministero e CNDCEC si impegnano a collaborare al fine di fornire ai datori di lavoro interes-

sati la necessaria assistenza e le informazioni nella compilazione della **modulistica on line**, nonché ad attivare le necessarie sinergie tra gli Sportelli unici e gli Organi territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Da parte sua, il Ministero dell'Interno consentirà ai commercialisti, previa richiesta dell'Ordine territoriale al Prefetto competente delle **credenziali** di autenticazione, l'accesso alla procedura informatizzata del Sistema telematico dello Sportello unico.

Necessario il possesso dell'identità SPID

In particolare, si informa che prerequisito necessario per l'attivazione delle utenze è il possesso di un'**identità SPID** da parte degli operatori che si chiede di abilitare.

Questi ultimi effettueranno l'accesso al sistema <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, utilizzando, quale **nome utente**, lo stesso indirizzo email utilizzato per SPID.

Con l'occasione, gli utenti abilitati potranno scaricare, in numero superiore a cinque, i **moduli** di interesse occorrenti a inoltrare le istanze e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Come evidenziato nei giorni scorsi dal Presidente del CNDCEC Massimo Miani, l'applicazione del protocollo in argomento risulta particolarmente utile nell'immediato a tutti i commercialisti che devono effettuare "Domande di nulla osta" ai sensi del DPCM [7 luglio 2020](#), pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020, che definisce la programmazione transitoria dei **flussi d'ingresso** dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020 per lavoro stagionale, non stagionale e autonomo e che possono essere inviate già dallo scorso 22 ottobre.

Il prestito “baciato” non va restituito alla banca

Nulla sia il finanziamento che il correlato acquisto di azioni

/ Maurizio MEOLI

L'operazione di “**prestito baciato**” in funzione dell'acquisto di azioni di una banca è nulla, per violazione dell'[art. 2358](#) c.c., e non consente alla banca stessa di insinuarsi al passivo del fallimento del soggetto finanziato, neppure invocando la ripetizione dell'indebitato ex [art. 2033](#) c.c.

Ad affermarlo è il Tribunale di Padova in un provvedimento del 16 luglio scorso.

Nella specie, una banca popolare, tramite una società che interveniva quale suo procuratore, chiedeva l'ammissione in chirografo allo stato passivo del fallimento di un **imprenditore individuale** finanziato per oltre 230.000 euro. La richiesta veniva rigettata in ragione del fatto che il finanziamento erogato doveva ritenersi un “prestito baciato”, contratto per l'acquisto di azioni della banca in violazione dei limiti posti dall'[art. 2358](#) c.c.

Contro tale decisione veniva presentata opposizione ex [art. 98](#) del RD 267/1942, deducendosi, tra l'altro, la certezza del credito e l'**assenza di legami** tra il mutuo e l'acquisto di azioni della banca, con impossibilità di applicazione dell'[art. 2358](#) c.c.; circostanza che, peraltro, sarebbe comunque derivata dal fatto che si trattava di finanziamento concesso da una società cooperativa. In via subordinata, comunque, la banca chiedeva l'ammissione al passivo invocando la ripetizione dell'indebitato ex [art. 2033](#) c.c.

Il Tribunale di Padova ricorda, in primo luogo, come, in relazione all'[art. 2358](#) c.c. – teso a preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società – la Cassazione (*cf.* Cass. n. [25005/2006](#)) abbia precisato che l'assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti ivi stabiliti è affetta da **nullità**, in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e, al tempo stesso, dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società. Si determina, cioè, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ovvero sia del contratto di finanziamento che degli acquisti o sottoscrizioni delle azioni (così Trib. Venezia [29 aprile 2016](#)).

La portata del divieto sancito dall'[art. 2358](#) c.c. è tale da riguardare **qualsiasi forma** di agevolazione finanziaria, sia anteriore che successiva all'acquisto (*cf.* Cass. n. [15398/2013](#)). Non deve, pertanto, ritenersi necessaria la sussistenza di un vero e proprio “mutuo di scopo”, o comunque di un “collegamento contrattuale” in senso proprio per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, essendo sufficiente verificare che i due negozi siano, **in concreto**, tra loro

intenzionalmente legati dalle parti, e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi, di fatto o solo potenzialmente, dell'integrità del patrimonio sociale (*cf.* Trib. Venezia 29 luglio 2019 nn. 1758 e [1760](#)).

Tale correlazione può essere provata anche tramite **prove testimoniali** o presunzioni. Nel caso di specie, infatti, pur non essendo stato precisato nulla al momento della concessione del mutuo, tale correlazione risultava desumibile dalle seguenti circostanze integranti presunzioni gravi, precise e concordanti: l'identità tra la data di erogazione del finanziamento e quella di acquisto delle azioni e la mancata richiesta di garanzie per la concessione del mutuo ad un imprenditore individuale (*cf.* Trib. Venezia [15 giugno 2016](#) e 29 aprile 2016).

A fronte di ciò, in assenza di rilievi da parte della banca in grado di supportare la pretesa legittimità delle operazioni, non poteva che conseguire la complessiva nullità. Nullità che non poteva essere evitata, eccependo la natura cooperativa della banca erogatrice. L'[art. 2519](#) c.c., infatti, si limita a stabilire che alle cooperative si applicano le norme sulle società per azioni per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili; e la tutela del capitale sociale è centrale anche nelle **società cooperative**, dato che lo scopo mutualistico che le caratterizza deve essere perseguito per il tramite di una struttura imprenditoriale che opera secondo criteri di economicità e razionalità a tutela del capitale sociale, necessario per il perseguimento dello scopo mutualistico (*cf.* Trib. Venezia 29 luglio 2019 nn. [1758](#) e [1760](#)).

L'insinuazione al passivo, infine, neppure può fondarsi sull'indebitato oggettivo di cui all'[art. 2033](#) c.c., stante la nullità complessiva dell'operazione; per cui, se, in forza della nullità del finanziamento, la banca vanta un credito restitutorio del capitale versato all'imprenditore individuale, costui, in forza della nullità dell'acquisto delle azioni, vanta un credito restitutorio delle somme versate quale prezzo delle azioni.

Data la presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, conclude la decisione in commento, trova applicazione l'istituto della c.d. **compensazione “impropria”**, secondo cui, in presenza di una operazione unitaria, l'accertamento delle reciproche ragioni di credito tra le parti, ed il conseguenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere, può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione “propria”, che, invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (*cf.* Cass. n. [3856/2020](#)).

Indennità sostitutiva per il padre dimissionario che fruisce del congedo

Se invece non fruisce di tale congedo, avrà unicamente diritto all'esonero dal preavviso

/ Mario PAGANO

Il padre lavoratore che non ha fruito del congedo di paternità e si dimette durante il periodo in cui è vietato il licenziamento ha diritto unicamente all'**esonero dal preavviso**, ma non alla relativa indennità sostitutiva. Questo è quanto emerge dalla nota n. [896](#) pubblicata ieri, con la quale l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ritorna a occuparsi delle dimissioni che vengono rassegnate dal lavoratore padre e delle relative conseguenze.

Se con la nota n. [749/2020](#) l'Ispettorato aveva approfondito la necessità di attuare la procedura di convalida delle dimissioni del lavoratore padre con figlio di età inferiore ai 3 anni, legandole alla condizione che il datore di lavoro fosse stato messo a conoscenza di questo particolare status genitoriale del proprio dipendente, con la nota in commento vengono analizzati i **diritti** spettanti al lavoratore medesimo in conseguenza delle dimissioni.

Il tutto nasce dal comma 1 dell'[art. 55](#) del DLgs. 151/2001, secondo il quale, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'[art. 54](#) del medesimo decreto, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle **indennità** previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo **non** sono **tenuti** al preavviso.

Tale ultimo periodo, afferente il preavviso, era in origine previsto al comma 5 dell'[art. 55](#). Tuttavia, l'[art. 12](#) del DLgs. 80/2015, con il comma 1 lett. a) e b), ha modificato la struttura dell'[art. 55](#), abrogando il comma 5 e inserendolo in coda al comma 1.

Tale modifica non è stata di poco conto, perché il successivo [comma 2](#) dello stesso [art. 55](#), non modificato dal DLgs. 80/2015, stabilisce, ancora oggi, che la disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del **congedo di paternità**.

A questo punto, atteso che il tenore del comma 2 si riferiva all'originaria versione del comma 1, c'è da chiedersi se la condizione relativa alla fruizione del congedo di paternità sia richiesta unicamente per il godimento delle indennità spettanti alla lavoratrice, previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento o, proprio in ragione delle modifiche introdotte dal DLgs. 80/2015, si debba **estendere**, attraverso un'interpretazione "**letterale**", anche al nuovo periodo inserito nel comma 1 e relativo, come detto, all'esonero dall'obbligo di preavviso.

Sul punto l'Ispettorato, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, si interroga sulla **reale finalità** del legislatore del 2015 di andare a incidere sulla precedente *ratio* della disposizione in questione. In tal senso la nota sottolinea che, alla luce della formulazione dell'[art. 55](#), non appare manifesta una intenzione di modifica della originaria *voluntas legis*, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso **non** era **condizionato** dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali.

Tale interpretazione, peraltro, sembra trovare conferma anche nelle prime decisioni sul punto rese dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. [107/2020](#), ha in verità espressamente chiarito che il comma 2 dell'[art. 55](#), che estende al lavoratore padre, che abbia fruito del congedo di paternità, il divieto di licenziamento, previsto a favore della lavoratrice madre, non si riferisce alla disposizione relativa all'esonero dal preavviso del lavoratore e della lavoratrice, dimissionari nel corso del primo anno di vita del bambino. Un'interpretazione volta a ritenere che tale esonero dall'obbligo di osservare i termini di preavviso valga solo per i lavoratori che abbiano fruito del congedo di paternità sembra contrastare, secondo il giudice, con il **tenore letterale** della norma, la quale ai lavoratori fruitori del congedo di paternità riconosce la più ampia tutela del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, fermo restando l'esonero dal preavviso per chi, diversamente, non abbia fruito di tale congedo.

Il diritto alle dimissioni senza obbligo di osservare i termini di preavviso è, infatti, finalizzato a **favorire** il volere del genitore che decide di privilegiare le esigenze correlate all'arrivo e alla tutela della prole rispetto alla stabilità della propria occupazione lavorativa.

Secondo il Tribunale la circostanza che il lavoratore padre abbia o meno fruito del congedo di paternità non è, comunque, irrilevante. Se questi ha fruito del congedo spetterà, al pari della lavoratrice madre, l'**indennità sostitutiva del preavviso**. Diversamente, lo stesso avrà diritto unicamente all'esonero dal preavviso e non quindi anche all'indennità sostitutiva.

Non va, infine, dimenticato, come precisa in conclusione l'INL con la nota in commento, che, anche ai fini dell'esonero dal preavviso, ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a **conoscenza** della situazione familiare del lavoratore o ne sia informato quanto meno all'atto della presentazione delle dimissioni.

Esonero da quote del TFR e ticket licenziamento per le aziende sottoposte a procedura fallimentare

Con il messaggio n. 3920 di ieri, l'INPS ha fornito indicazioni con riguardo agli **esoneri** previsti dall'[art. 43-bis](#) del DL 109/2018, conv. L. [130/2018](#).

In particolare, l'[art. 44](#) del citato decreto ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere alla **CIGS** per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva. Inoltre, come successivamente chiarito dal Ministero del Lavoro, il trattamento in questione può essere riconosciuto anche in favore di imprese in procedura concorsuale (circ. n. [15/2018](#)).

Con riguardo alle sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 della CIGS in argomento, l'[art. 43-bis](#) del DL 109/2018 ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all'integrazione salariale, l'esonero dal pagamento delle **quote di accantonamento del TFR** relative alla retribuzione persa e del c.d. "**ticket di licenziamento**".

Sotto il profilo operativo, l'Istituto ricorda che il Ministero del Lavoro, con la circ. n. [19/2018](#), ha fornito le indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze e alla quantificazione del costo. Le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri devono infatti fornire la **stima del costo** già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e in particolare la misura complessiva: delle quote di accantonamento del TFR afferenti alla retribuzione persa nel corso dell'intero periodo di autorizzazione della CIGS, distinta in relazione a ogni anno civile interessato; del "**ticket di licenziamento**".

L'**applicazione** degli esoneri deve essere richiesta al predetto Ministero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare sia l'ammissione alle misure di esonero sia la stima degli oneri.

Infine, le aziende interessate ad accedere agli sgravi dovranno presentare specifica **istanza** all'INPS.

Differito l'inizio della prova orale per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del [24 ottobre 2020](#), con cui sono state adottate ulteriori e più stringenti misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 su tutto il territorio nazionale, è stato **differito** l'inizio della prova orale per l'esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro.

Lo ha reso noto ieri il Ministero del Lavoro, con un [comunicato](#) pubblicato nella sezione "Notizie" del proprio portale.

Si ricorda, infatti, che con il decreto direttoriale n. [41](#) del 16 luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, aveva definito sia le **modalità** sia le **date** per lo svolgimento dell'esame di Stato

per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Nello specifico, l'esame, per la sessione 2020, è costituito esclusivamente dalla **prova orale**, senza le due prove scritte, con inizio previsto proprio per il 26 ottobre 2020.

Tuttavia, l'aumento rilevante del numero dei contagi, e le conseguenti ulteriori misure restrittive introdotte con il citato DPCM del [24 ottobre 2020](#), ha reso necessario differire l'inizio della prova orale, nell'attesa che vengano individuate, con un nuovo decreto direttoriale, le modalità di svolgimento dell'esame **a distanza**, ai sensi di quanto previsto dall'[art. 2](#) comma 3 del citato decreto.

Disciplinare di servizio per i soggetti iscritti nell'elenco e-commerce P4I-B2C

Con la circolare n. [40](#) del 23 ottobre 2020 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla procedura che **semplifica** le formalità da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate **e-commerce** per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati (determinazione direttoriale n. [344910/2020](#)).

Nella predetta circolare è stato precisato, fra l'altro, che se il soggetto istante non svolge ancora le operazioni in esame, ma intende avvalersi della semplificazione, la verifica sul numero minimo delle stesse va effettuata **dopo un mese** dalla data di iscrizione nell'elenco "**e-commerce P4I-B2C**".

Contestualmente all'iscrizione del soggetto nel predetto elen-

co, l'ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell'attività predisporrà un disciplinare di servizio, con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto abilitato alla semplificazione e le relative modalità nonché la periodicità di esecuzione dei controlli.

L'utilizzo della semplificazione **non è applicabile**:

- alle importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, ecc.);
- per le merci soggette a specifici divieti e restrizioni.

Sono stati forniti chiarimenti anche in merito all'istruttoria, alla compilazione della **dichiarazione** da parte del soggetto autorizzato e all'attività di monitoraggio.